



 <p>Associazione Medico - Chirurgia Lilybearsa Marsala Via Mazzini, 546 - MARSALA</p>	 <p>Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro</p>	IN COLLABORAZIONE CON	
			 <p>FORMAZIONE ETA www.azionemarsala.it</p>

SEMINARIO
**“IL MEDICO COMPETENTE NEL D. LGS. 81/08: CRITICITÀ E
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”**

**Aggiornamento valido per Medici Competenti, 12 Crediti ECM
(accreditato per Medico chirurgo , 100 posti)**

28 Giugno 2014
Marsala (TP)
Cantine Donna Fugata



Associazione di Imprese per
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

Il Medico Competente nelle Strutture Sanitarie: proposte normative

Graziano Frigeri

Medico Competente, Presidente Assoprev



Linee direttrici

1) valorizzare, in conformità al codice ICOH e alla realtà europea, il ruolo delle Imprese che erogano servizi e prestazioni di salute e sicurezza del lavoro

- garantendo la più ampia libertà per i datori di lavoro di scegliere, in materia di consulenza e collaborazione, con particolare riferimento alla figura del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la soluzione organizzativa più confacente alla propria Impresa, Azienda o Ente;



Linee direttrici

2) valorizzare il ruolo e i compiti del medico competente nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

- rimuovendo gli ostacoli e le incongruenze presenti nell'attuale testo legislativo, in particolare in materia di nomina e collaborazione alla valutazione dei rischi, ed eliminando gli obblighi legislativi di natura meramente burocratica e formale senza reale ricaduta in termini di qualità delle prestazioni e miglioramento dei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;



Linee direttrici

3) *garantire ai lavoratori ed alle aziende prestazioni sanitarie qualitativamente elevate in termini di:*

- **professionalità, strutture logistiche e tecniche adeguate sul piano igienico sanitario, di sicurezza e dignità professionale e della persona;**
- prevedendo **requisiti minimi** relativamente:
 - alle **funzioni di coordinamento** e di direzione di struttura;
 - alle **strutture ambulatoriali, fisse e mobili**, utilizzate per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, inclusi i locali messi a disposizione dalle Aziende;
 - alle **attrezzature** utilizzate sia nell'ambito di strutture organizzate che da parte di singoli professionisti.



Linee direttrici

4) Semplificare gli adempimenti burocratici a carico

- del datore di lavoro, dei dirigenti

- Anche in termini di maggiore possibilità di delega di compiti ed obblighi ad altri soggetti

- dei professionisti

- salvaguardando nel contempo elevati standard di tutela e di sicurezza;



Linee direttrici

5) correggere le palesi disparità di trattamento, in termini di responsabilità e sanzioni, tra medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- come evidenziato anche dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza della Cassazione Penale n. 1586 del 15 Gennaio 2013;



Linee direttrici

6) rimuovere i conflitti di interesse e di attribuzione nell'ambito del ruolo esercitato dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli Organi di Vigilanza,

- in materia di **assegnazione** dei fondi derivanti dalle sanzioni comminate dagli organi di vigilanza stessi;
- di situazione di “**controllore-controllato**” che caratterizza le ASL;
- di prestazioni configurabili di fatto come “**consulenza**” erogate da operatori assegnati agli organi di vigilanza;



Linee direttrici

7) correggere le inadeguatezze residue, anche che sul piano formale, delle attuali norme

- risultato anche di successivi “collage” tra provvedimenti preesistenti, con incongruenze e difformità normative a fronte di situazioni identiche o analoghe:

- sorveglianza sanitaria e relativa **periodicità**;
- tenuta della **documentazione** ed obblighi relativi alla trasmissione della stessa agli Enti Pubblici;
- riconduzione ad **uniformità delle cartelle sanitarie** e di rischio previste dai differenti titoli, elaborati in epoche diverse e confluiti nel D.Lgs. 81/08.



Alcune delle proposte più rilevanti



Art. 2: definizioni

- Viene modificata la **definizione di medico competente**, che risulta peraltro incongruente già rispetto nella norma attuale
- **La modifica proposta prevede che la nomina sia effettuata secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a, a sua volta oggetto di modifica.**
- Viene introdotta la **definizione di “struttura sanitaria convenzionata”**, entità prevista dall'attuale art. 39 comma 2 lettera a), con la definizione anche dei requisiti minimi che la stessa deve possedere (autorizzazione sanitaria).



Art. 13: vigilanza

- Si prevede che **l'ASL non eserciti la vigilanza sulle attività e strutture della stessa ASL**
- Si rende esplicito che **il personale assegnato agli uffici appartenenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL**, che esercitano funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, non possa esercitare attività di consulenza sull'intero territorio nazionale.
- Viene precisato che **tra le attività di consulenza vietate al suddetto personale rientra anche l'attività di formazione** espletata al di fuori di iniziative organizzate dalla Pubblica Amministrazione cui il dipendente appartiene, all'interno del normale orario di lavoro.
- Si prevede che **i proventi delle somme relative alle sanzioni erogate dalle ASL in quanto organo di vigilanza non siano più assegnate alle ASL stesse**, ma al fondo di assistenza e previdenza degli invalidi del lavoro



Art. 17: obblighi non delegabili

- Si prevede che **l'unico obbligo non delegabile**, che resta in capo al **Datore di Lavoro**, sia costituito dalla **valutazione dei rischi** e la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28.



Art. 18 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigente

- Il comma 1 lettera a) viene modificato, introducendo un primo punto chiave, consistente nella **obbligatorietà in ogni caso della nomina del medico competente** anche per la sola valutazione dei rischi e per gli altri compiti non strettamente connessi alla sorveglianza sanitaria previsti dal decreto.



Art. 18 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigente

- Sempre il comma 1 a nella proposta di modifica si specifica esplicitamente che **la nomina del medico competente può essere effettuata anche mediante conferimento di incarico a struttura sanitaria convenzionata.**
- La **lettera a-bis** specifica che, **nel caso di cui sopra, l'incarico alla struttura possa prevedere la delega alla nomina del medico competente conferita al Medico Competente Responsabile della struttura stessa**, figura introdotta con la proposta di modifica all'art. 38.



Art. 18 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigente

- Al comma 1 lettera c viene esplicitamente specificato che il datore di lavoro, nell'assegnare compiti ai lavoratori, debba **tenere conto del giudizio di idoneità espresso dal medico competente.**
- Al comma 1 lettera g si prevede che, **in caso di affidamento dell'incarico a struttura sanitaria convenzionata**, il datore di lavoro richieda alla stessa l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto inerenti le funzioni di medico competente.
- Al comma 1 lettera z si prevede che tra i motivi dell'obbligo per il datore di lavoro di **aggiornare le misure di prevenzione** vi sia anche il **caso che i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**



Art. 25 Obblighi del Medico Competente

- Al comma 1 lettera c) si prevede che **le cartelle sanitarie e di rischio, in caso di affidamento dell'incarico di sorveglianza sanitaria a struttura sanitaria, siano conservate presso la sede della struttura stessa.**
- La nuova lettera o) prevede che **taluni obblighi amministrativi** (consegna al lavoratore al termine del rapporto di lavoro della cartella sanitaria, consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico della documentazione sanitaria) **in caso di affidamento di incarico a struttura siano assolti dalla struttura stessa.**



Art. 29 modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- Viene modificato in sintonia con il nuovo art. 18 comma 1 lettera a), **prevedendo cioè sempre la presenza del medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi.**



Nuovo art. 34-bis: obblighi del RSPP

- Viene proposto il nuovo **articolo 34-bis**, che istituisce per la prima volta una serie di **obblighi** (sanzionati in caso di inadempienza) **per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, quando non sia lo stesso datore di lavoro.
- assicurare l'assolvimento dei compiti del servizio di prevenzione definiti dall' art. 33 commi 1 e 2.
- anche per il RSPP, come per il medico competente (art. 39 comma **obbligo di operare secondi i principi del codice etico internazionale di salute occupazionale (ICOH)**).
- sono previste dal **nuovo art. 58-ter sanzioni** equivalenti a quelle previste per il medico competente per le stesse omissioni in relazione ai propri compiti istituzionali.



Art. 38: requisiti del MC

- Si definiscono i **requisiti**:
- del **Medico Competente Coordinatore**
 - esercizio dell'attività di medico competente per almeno tre anni
- del **Medico Competente Direttore Responsabile di Struttura**
 - 10 anni di attività quale medico competente ovvero 5 anni di attività quale medico competente coordinatore



Art. 39: svolgimento attività del Medico Competente

- Vengono aboliti nel caso di incarico a struttura sanitaria convenzionata i termini termine “dipendente” e “collaboratore”, sostituiti dalla dicitura di medico operante **“nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore”**
 - rinviando la definizione della tipologia del rapporto di lavoro alle pertinenti istanze normative e contrattuali.



Art. 39: svolgimento attività del Medico Competente

- Si specifica che tra le **situazioni incompatibili** con la funzione di medico competente sull'intero territorio nazionale vi è l'appartenenza agli uffici appartenenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che esercitano funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- Si estende il dovere del datore di lavoro di **assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti e l'autonomia** anche ai datori di lavoro delle strutture sanitarie convenzionate.



Art. 39: svolgimento attività del Medico Competente

- Il **nuovo comma 7** specifica che **le strutture sanitarie eventualmente incaricate debbano possedere i requisiti** di cui all'art. 2 comma 1 lettera h-bis (autorizzazione sanitaria).
- Il **nuovo comma 8** stabilisce che le suddette strutture debbano essere **dirette da un Medico Competente Responsabile di Struttura** in possesso dei requisiti di cui al nuovo comma 6 dell'art. 38.



Art. 39: svolgimento attività del Medico Competente

- Il **nuovo comma 9** stabilisce:
- a) che gli accertamenti sanitari e strumentali debbano in ogni caso essere effettuati in **ambulatori che rispettino i requisiti di legge**, anche se ubicati all'interno delle Aziende;
- b) che in caso di utilizzo di **mezzi mobili**, questi devono essere **immatricolati come "ambulatorio mobile"** e rispondere ai **requisiti tecnici** da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma da parte del Ministero della Salute di concerto con il ministero del lavoro.
- Per le violazioni dell'art. 39 commi 7, 8 e 9 sono stabilite **nuove sanzioni**, in maniera differenziata, per il datore di lavoro e il dirigente, per il legale rappresentante della struttura sanitaria convenzionata (nuovo articolo 58-bis) e per il medico competente, limitatamente al comma 9.



Art. 40: rapporti del MC col SSN

- Se ne propone la **completa riscrittura**:
 - rinviando al decreto di costituzione del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione) il compito di stabilire le modalità della partecipazione dei medici competenti e delle strutture sanitarie convenzionate alla sua programmazione, gestione e funzionamento. Come conseguenza viene soppresso l'allegato 3B.
- Si precisa in ogni caso che **le informazioni fornite dai medici competenti e dalle strutture non possono essere utilizzate dagli organi di vigilanza** nei confronti dei medici competenti e delle strutture stesse.



Art. 41: sorveglianza sanitaria

- Si specifica che la **visita al cambio di mansione** è obbligatoria quando la nuova mansione sia soggetta a sorveglianza sanitaria.
- Si aggiunge alla visita alla cessazione del rapporto di lavoro, la **visita medica alla cessazione della esposizione** o della condizione che ha reso obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti.
- .



Art. 41: sorveglianza sanitaria

- Alcool e stupefacenti: si scindono nettamente le due tipologie
- il **comma 4 modificato** si limita a dire che le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente;
- il **nuovo comma 4-bis** tratta della sorveglianza sanitaria per le **sostanze stupefacenti** e psicotrope, e fa esplicito riferimento alle intese stato regioni del 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 che disciplinano i casi soggetti a sorveglianza sanitaria e le modalità della stessa;



Art. 41: sorveglianza sanitaria

- **il nuovo comma 4-ter rinvia la sorveglianza sanitaria per l'alcol dipendenza alla emanazione di analoghe intese Stato Regioni.**



Art. 55: sanzioni DL e Dirigente

- Al comma 1 la sanzione per la mancata nomina del RSPP viene riferita non più all'art. 17 (modificato) ma all'art.31.
- Vengono **aggiunte sanzioni penali** violazione dell'art. 39 commi:
 - 7 (incarico a struttura non in possesso dei requisiti di legge)
 - 8 (incarico a struttura non diretta da Medico Competente Responsabile di Struttura in possesso dei requisiti previsti)
 - 9 (visite mediche e/o esami strumentali effettuati in locali o su mezzi mobili privi dei requisiti di legge).



Art. 58: sanzioni per il MC

- Viene **aggiunta** la sanzione penale per violazione dell'art. 39 comma 9 (visite mediche e/o esami strumentali effettuati in locali o su mezzi mobili privi dei requisiti di legge).
- Viene **soppressa** la lettera e) relativa alla sanzione per violazione dell'art. 40, modificato.



Nuovo art. 58-bis: sanzioni per il Responsabile della Struttura Sanitaria

- Viene introdotta la sanzione, **analoga a quella del Datore di Lavoro**, per la violazione dell'art. 39 commi 7,8 e 9 a carico del legale rappresentante della Struttura Sanitaria Convenzionata.



Nuovo art. 58-ter: sanzioni per il RSPP

- Vengono stabilite sanzioni per le violazioni del nuovo articolo 34-bis da parte del RSPP.
 - Analoghe a quelle del Medico Competente per mancato assolvimento dei propri obblighi



Art. 229: Sorveglianza sanitaria rischio chimico

- Prevista, oltre alla visita alla cessazione del rapporto di lavoro, **la visita alla cessazione delle condizioni che hanno resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria**
- Prevista l'obbligatorietà del **monitoraggio biologico**, oltreché quando siano fissati dalla legge valori limite biologici (attualmente fissati solo per il piombo) anche quando siano **disponibili efficaci indicatori di dose o di effetto.**



Art.243: Cartelle sanitarie e registro cancerogeni

- Le **cartelle sanitarie** e di rischio sono ricondotte ai contenuti generali (allegato 3).
- Il D.M. 12 Luglio 2007 n. 155 è **soppresso.**



Art. 259: Sorveglianza Sanitaria Amianto

- La frequenza della sorveglianza sanitaria è portata da almeno triennale ad **almeno annuale.**
- **Visita obbligatoria anche alla cessazione delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione del lavoratore nel registro degli esposti.**



Art. 279: prevenzione e controllo agenti biologici

- La **somministrazione di vaccini** da parte del medico competente avvenga sempre **previo consenso scritto del lavoratore** interessato, dopo aver acquisito le informazioni di cui al comma 5.
- Si aggiunge il nuovo comma 6 che prevede **l'abrogazione della obbligatorietà della vaccinazione antitetanica** per i lavoratori di cui all'art. 1 lettera a) della legge 292/63.



Art. 280: Registro esposti ed eventi accidentali agenti biologici

- Si uniforma la **tenuta e la consultazione** del registro a quanto previsto per il registro cancerogeni: tenuta tramite il medico competente, possibilità di consultazione da parte di RSPP e RLS.
- si uniforma la cartella ai requisiti di cui all'allegato 3.



Allegati 3° e 3B

- L'allegato 3-A diviene “**Allegato 3**”;
 - aggiunti quali contenuti minimi i dati della struttura sanitaria, in caso di incarico alla stessa, ed i dati del Medico Competente.
- **L'allegato 3B è soppresso**



Programma a breve e medio termine



Istituzioni

- Le proposte qui riassunte sono state inviate:
 - alle **Commissioni Lavoro, Igiene e Sanità ed Affari Sociali del Senato e della Camera**
 - ai **Capigruppo Parlamentari**
 - al **Ministero della Salute**
 - Alla **Conferenza Stato Regioni**
- E saranno illustrate nel corso delle **audizioni programmate per il 2014**



Stay in touch!

- Chi vuole essere costantemente informato delle iniziative **assoprev** si può iscrivere alla nostra **newsletter** sul nostro sito (www.assoprev.it);
- Chi vuole partecipare ai nostri dibattiti può iscrivere gratuitamente, al nostro **Meetup** (www.meetup.com/assoprev)
- Siamo anche su:
 - Facebook
 - Twitter
 - LinkedIn



Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro



HOME

CHISIAMO

NEWS

DOCUMENTI

ISCRIZIONE

CONTATTI



NOTIZIE RECENTI

MEDICO COMPETENTE E D.LGS. 81/08: CRITICITA' E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO - seconda sessione:

ULTIMI TWEETS:

RT @Euronoma: PROCEDURE SEMPLIFICATE: SONO SUFFICIENTI PER ADEMPIERE AL 231? Le riposte al webinar del 18 marzo, ore 9.00-13.00... <http://...> *Postato da 3 Giorni via Twitter*
Segui @assoprev su Twitter.

NEWSLETTER

iscriviti alla Newsletter di ASSOPREV per ricevere informazioni in tempo reale.

ASSOPREV È ANCHE SU MEETUP





Cerca un Gruppo Meetup

Crea un Gruppo Meetup



La nostra home page

Iscritti

Sponsor

Foto

Pagine

Discussioni

Altri

Strumenti Gruppo



Il mio profilo



Cambia foto

Sala Baganza, Italia

Fondato 5-set-2013

Chi siamo...

Partecipanti 10

Recensioni 1

Benvenuti nel Meetup di Assoprev

+ PROGRAMMA UN NUOVO MEETUP

Futuri 4

Suggerito 0

Passati

Calendario

Webinar: procedure semplificate per l'adozione dei MOG nelle PMI

Piattaforma ASSOPREV

Piazza della Pace 5, 43038 Sala Baganza, PR (map)



Seminario Web "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI) - D.M. 13-2-2014" 18 Marzo...

mar mar 18

9.00

✓ PARTECIPERÒ

1 partecipante

0 commenti

Novità

✓ NUOVI RSVP

Peruzzo Massimo

hanno risposto

Si per MEDICO

COMPETENTE E

DL.GS.81/08: CRITICITÀ

E PROPOSTE DI

MIGLIORAMENTO

3 giorni fa

✓ NUOVO ISCRITTO

melidan si è unito

4 giorni fa

✓ NUOVO ISCRITTO

Peruzzo Massimo

si è unito

5 giorni fa

✓ NUOVI RSVP



Presentazioni

Microsoft PowerPoint ...

Assoprev (Sala Baga...

15.41

Assoprev Diario Recenti
Pannello di amministrazione
Promuovi Pagina
Paola Nardinocchi Invita



Assoprev
20 "Mi piace" · 6 ne parlano

Aggiorna informazioni sulla Pagina Ti piace Segui già

Servizi aziendali · Aggiungi una categoria
Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro

Foto
Persone a cui piace
20

Promuovi Pagina

Visualizza la tua inserzione qui

Assoprev



Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro
Mi piace · Piace a Graziano Frigeri.

Promuovi Pagina

Recenti

2013

- Alberto F. Conforti e Graziano Frigeri hanno stretto amicizia.
- Maria De Brito Senzaonnona e Joao Batista Nogueira Nogueira hanno stretto amicizia.
- Giorgia Sanguini Tati Sanguinetti è stata taggata nella foto di Lorenza Della Santa.
- Alessandra Ale ha trovato un indizio in Criminal Case.
- Ilenia CinqueStelle Cittadini a 5 STELLE della provincia di FROSINONE a

- Alessandro Tota Web
- Massimo Andreani Cellulare
- Nicoletta Varnier Cellulare
- Serena Fuxia
- Giancarlo Massaro Web
- Sonia Barezzi Web
- Clara Zanetti Cellulare
- CGIL
- Fillea Cgil Ferrara
- Regina Zazzi 14 m
- Gennaro de Pasquale 20 h
- ALTRI AMICI (6)
- Clarica Giusti Web



Assoprev
@assoprev

TWEET 51 FOLLOWING 165 FOLLOWER 83

Scrivi un nuovo Tweet...

Chi seguire · Aggiorna · Visualizza tutto

- giornalettismo** @giorn...
Seguito da RiccardoRespano...
Segui
- La 27ora** @La27ora
Segui
- IIsole24ORE** @sole24ore
Seguito da amatosicurezza...
Segui

Account popolari · Trova amici

Tendenze · Modifica

La tua email è ancora graziano.frigeri@euronorma.it? ×

Un indirizzo email aggiornato ci assicura di poterti collegare al tuo account se dovessi perdere l'accesso.

Aggiorna la mia email La mia email è aggiornata

Tweet

- Seguito da Sicurezzaonline.
Lenovo Italia @lenovoitalia
Appassionato di tecnologia? Entra nel mondo Lenovo e resta aggiornato sulle novità hi-tech. Segucii!
Lenovo Italia
Sponsorizzato × Rimuovi **Segui**
- Giustizia & Lavoro** @GiustiziaLavoro · 2 min
Luxuria, niente lezione sui trans e la sinistra si scatena: «Omofobi»
fb.me/2p0ZabE9f
Espandi Risposta Retweet Preferito Altro
- Ritwittato da diario prevenzione
edilio @edilio_it · 24 feb
#Ance: Prima manovra economica è rimettere in #sicurezza il Paese
bit.ly/1cGHlex
Espandi Risposta Retweet Preferito Altro
- Ritwittato da diario prevenzione
edilio @edilio_it · 3 mar
#Sicurezza delle #scuole. E' allarme: una scuola su 7 ha lesioni strutturali
bit.ly/1hWVQIH



Join us

- Chi intende **partecipare alla attività assoprev**, anche costituendo **nuove Sezioni Regionali**, si può iscrivere ad **assoprev**:
 - compilando la domanda scaricabile dal sito www.assoprev.it



Associazione di Imprese per
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

Grazie per l'attenzione

Graziano Frigeri
*Presidente **assoprev***